

**Accordo relativo al trattamento dei dati personali nella gestione  
del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014/2020**

TRA

Il titolare, Regione Toscana, Giunta Regionale – Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, c.f. 01386030488, con sede legale in Firenze, Piazza Duomo n. 10, in persona del delegato del Titolare, Dott. Paolo Banti, che assume tale qualifica a seguito di Delibera di Giunta n. 630 del 27/6/2016.

E

Il titolare ARTEA, con sede legale in Via Ruggero Bardazzi n. 19/21, in persona del suo legale rappresentante dott. Roberto Pagni, Direttore secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 159 del 2 novembre 2016.Titolare 1 e Titolare 2, verranno in seguito entrambi indicati come “la Parte” o congiuntamente “le Parti”.

**PREMESSA**

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR);

Visto il Decreto dirigenziale n. 7677 del 17/05/2019 che approva il Documento “Data Protection Policy – Linee guida per l’attuazione di processi di GDPR di Regione Toscana”;

Visto la convenzione tra il Settore attività faunistico Venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana ed ARTEA per la “Gestione del Feamp 2014/2020” siglato con decreto n. 12263 dell’22/8/2017 ;

Considerata la necessità di adeguare la convenzione ai contenuti del progetto di adeguamento al Reg. UE n. 679/2016 (GDPR) al fine di ridisegnare correttamente i ruoli e le responsabilità ai sensi del GDPR

**TUTTO CIO PREMESSO,**

**LE PARTI CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE**

**Art. 1  
Ambito di competenza**

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016(di seguito “GDPR”).

Le parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente DPA risponde ai principi di liceità determinati da specifiche norme ed è conforme alle disposizioni.

Le parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente DPA è conforme alle disposizioni, alle linee guida e alle regole tecniche previste per l’accesso, la gestione e la

sicurezza dei dati dalla normativa in materia di amministrazione digitale (in specifico, d.lgs.82/2005 e relative linee guida e regole tecniche) e dalle altre norme di riferimento

## **Art. 2** **Rapporti tra autonomi Titolari di Trattamento Dati**

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione per la “Gestione del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la Pesca 2014-2020”, sottoscritto in data 01 settembre 2017, approvato con decreto n. 12263 del 2/8/2017. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

## **Art. 3** **Tipologia di dati oggetto di scambio**

La Regione Toscana e ARTEA in relazione allo scambio di informazioni, inteso sia come trasmissione sia di condivisione di archivi, sono sia Produttori che Utilizzatori di dati e che i dati personali oggetto dello scambio sono:

- a) tipologia dei dati personali: dati comuni, dati giudiziari;
- b) categorie degli interessati: aziende ittiche e altre categorie di operatori eligibili ai sensi del Regolamento (Ue) 508/2014 che presentano domande di aiuto e pagamento di contributi/premi in relazione alle misure FEAMP 2014-2020, attuate a livello regionale e di cui ARTEA è competente, nonché i soggetti connessi ai predetti, che devono essere identificati ai fini dell'applicazione della vigente normativa antimafia o di altre normative che lo prevedono.
- c) tipologia del formato dei dati: digitali

I dati oggetto di scambio e di controllo sono quelli trattati nell'ambito delle attività istruttorie di cui all'art 1 della Convenzione per la gestione del programma regionale del Feamp 2014/2020 siglato con decreto n. 12263 del 22 agosto 2017. I dati oggetto dell'attività istruttoria sono inseriti da ARTEA, soggetto produttore dei dati e utilizzati da RT.

## **Art.4** **Rispetto della normativa**

In quanto Titolari autonomi del trattamento, le parti sono tenute a rispettare tutte le normativa e rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono fra produttore di informazioni e utilizzatore sulla base del presente DPA. Le Parti sono, altresì, tenute al rispetto della normativa in materia di amministrazione digitale e in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati

## **Art. 5 Misure di sicurezza**

Le parti concordano sull'adeguatezza delle misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati.

In particolare attestano la messa in atto delle seguenti misure:

Procedure relative al rilascio di utenze per l'accesso alle funzionalità applicative ed ai dati del sistema informativo di ARTEA e la definizione dei profili di utente, tali da garantire il controllo degli accessi e la sicurezza del trattamento.- Canale di comunicazione HTTPS.

- Capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.
- Capacità di mantenere, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali.
- Adozione di sistemi di registrazione degli accessi, di riconoscimento delle intrusioni e di analisi dei log prodotti, i quali dovranno essere conservati su sistemi installati in zone della rete non direttamente raggiungibili da internet;
- idonea Analisi dei Rischi di tutte le risorse (asset) che costituiscono il sistema di gestione delle informazioni, al fine di comprendere le vulnerabilità, di valutare le possibili minacce e di predisporre le necessarie contromisure.

Al contempo, le parti, si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto. L'eventuale diniego dell'altra parte comporta l'annullamento del presente Accordo. Le parti si impegnano inoltre ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate .

## **Art. 6 Obblighi del personale autorizzato**

Le parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione della Convenzione per la "Gestione del programma regionale Feamp 2014/20", adottato in data 22/8/2017 con decreto 12263 e sottoscritto in data 1/9/2017, e che l'uso dei dati personali da parte del soggetto utilizzatore rispetti gli stessi impegni assunti dal produttore riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi

## **Art.7 Responsabilità**

Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile al produttore del dato per i trattamenti operati dall'utilizzatore (vedi art. 3), eccettuati i casi di cattiva gestione o maltrattamento nella fase di raccolta originaria dei dati personali, nonché in caso di cattiva gestione del sistema informatico di cui il produttore è titolare. Ferma restando la responsabilità assunta dal produttore verso i terzi e verso l'utilizzatore, quale titolare autonomo del trattamento sui dati ricevuti dal produttore, nei rapporti reciproci, l'utilizzatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il produttore – per qualsiasi danno, incluse spese legali – che possa derivare da pretese avanzate nei confronti del produttore da terzi - inclusi i soggetti cui i dati

personalni trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili al utilizzatore, intendendosi con la presente pattuzione, trasferire dal produttore al utilizzatore l'incidenza economica dei danni reclamati da terzi, inconseguenza dei trattamenti operati dal utilizzatore.

### **Art. 8 Impostazione organizzativa**

Le parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del presente Accordo formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali ivi compreso il GDPR alla normativa in materia di amministrazione digitale e in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

### **Art. 9 Durata**

Il presente Accordo ha la medesima durata della Convenzione per l'attuazione del "Programma regionale del FEAMP 2014/20", ossia fino alla conclusione della programmazione del Feamp 2014/20 e con decorrenza dalla sua sottoscrizione

### **Art. 10 Rescissione**

La rescissione del presente DPA avviene per istanza di parte qualora, la stessa ritenga che lo scambio di informazioni ledà per qualsivoglia motivo i legittimi diritti degli interessati. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.16 della tabella "Allegato B" al DPR 642 del 26 ottobre 1972 e ss-mmii.

Per la Regione Toscana

Il Dirigente  
del Settore Attività Faunistico-Venatoria,  
pesca dilettantistica e pesca in mare

Dott. Paolo Banti

per ARTEA

Il Direttore  
Dott. Roberto Pagni